



COMUNE DI MASULLAS

Provincia di Oristano
Via Vittorio Emanuele, 51
tel. 0783990251 – fax 0783991596

Delibera n° 36

del 29-06-2021

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straord.urgenza.

Oggetto: Approvazione Tariffe Tari 2021
--

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **09:00** nella solita Sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Sigg.ri:

VACCA ENNIO	P	PINNA ALESSANDRO	P
PORTA MANUELA	P	SIUNI ADRIANO	A
CAU MANUEL	A	VACCA IGNAZIO	P
URRACI GIAN MARIO	P	GRUSSU ANDREA FEDERICO	A
PUSCEDDU MANUELA	P	ORRU' PIETRO	P
PES MAURIZIO	P	URRACI DAVIDE	A
ZARA ALICE	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Franco Famà.

Il SINDACO ENNIO VACCA assume la Presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

PREMESSO che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n.147 ha introdotto a partire dal 1°gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);

RICHIAMATO

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche;
- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

VISTO l'art. 1, comma 660 della L. 147/2013 così come modificato dalla legge di conversione n. 68/2014 del decreto-legge 16/2014, il quale comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

VISTA la L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) le competenze di regolazione e controllo sul ciclo dei rifiuti urbani. In particolare, sono state assegnate ad ARERA anche in questo settore la totalità delle attribuzioni previste dalla propria legge istitutiva n. 481/95, da esercitare in coerenza con le specifiche finalità e principi espressamente individuati dalla legge, nonché in base alle ulteriori attribuzioni e finalità previste;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 21/12/2020 con la quale venivano approvate le tariffe TARI 2021 in via provvisoria, in attesa che venisse approvato il PEF 2021 in via definitiva;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;

- con deliberazione 715/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per istituire un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione per gli anni 2018 e 2019 e tutti gli esercenti del ciclo di gestione dei rifiuti sono tenuti a trasmettere, all'Ente di governo d'ambito o, se mancante o non operativo, ad altra autorità territorialmente competente per la loro validazione, i costi sostenuti e le relative fonti contabili obbligatorie che certifichino gli elementi di costo e investimento;
- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di “Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti”;

PRESO ATTO che con la delibera 443 del 31/10/2019 con decorrenza dall'anno 2020, l'Autorità reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento e la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, la disciplina del nuovo metodo tariffario (MTR);

VISTA la delibera ARERA n. 443 del 31/10/2019 di definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, che introduce novità nella determinazione delle componenti tariffarie in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 4 della delibera 443/2019, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che “*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*”;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

CONSIDERATO CHE:

- con la L. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, (c.d. Decreto Rilancio) veniva introdotto il comma 3 bis dell'art. 106, stabilendo che “*per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*”;
- con decreto del Ministro dell'interno del 13 gennaio 2021, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine

per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;

- con il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. Decreto Sostegni) art. 30 comma 4, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 aprile 2021;
- al contempo, l'art. 30, comma 5 del medesimo D.L. 41/2021 (c.d. D.L. Sostegni) ha disposto che *“i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”*;
- con il D.L. n. 56 del 30 aprile 2021 art. 3 comma 2, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 maggio 2021;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 34 approvata in data odierna avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021”, con la quale sono stati determinati, per l'esercizio in argomento, i costi del servizio di gestione da coprire con la tariffa della Tassa rifiuti;

VISTO il regolamento comunale che disciplina la TARI;

ESAMINATO il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale;

RITENUTO di applicare una ripartizione dei costi fra utenze domestiche (85%) e utenze non domestiche (_15%), tenendo conto della base di produzione di rifiuti teorica come indicata dalle linee guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario;

RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria;

TENUTO conto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2021, in virtù di quanto previsto dalle suddette disposizioni normative;

VISTO l'art. 15 *bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, il quale prevede che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti

pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe come rappresentate nell'allegato nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI dovuta per l'anno 2021, così determinate:

- a. 30.09.2021 (prima rata di acconto);
- b. 30.11.2021 (seconda rata di acconto);
- c. 31.01.2022 (terza rata di acconto);
- d. 31.03.2022 (quarta rata di conguaglio e rata unica);

VISTO il Regolamento, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito ad eventuali agevolazioni e riduzioni;

PRESO ATTO che le agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

ATTESO che alla data odierna risultano ancora in atto le restrizioni causa pandemia Covid-19;

VERIFICATO che nel corso dell'anno 2021 la maggior parte delle utenze non domestiche hanno subito la sospensione delle attività per emergenza COVID-19;

RITENUTO necessario approvare una percentuale di agevolazione per le utenze non domestiche, soggette a sospensione per emergenza COVID-19;

PRESO ATTO che le attività soggette a sospensione per emergenza COVID-19 rientrano nelle seguenti categorie:

- alberghi con ristorante
- alberghi senza ristorante
- uffici ed agenzie
- negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli
- attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchieri)
- carrozzeria, autofficine elettrauto
- attività artigianali di produzione beni specifici
- ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub
- bar, caffè, pasticceria
- ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio

RITENUTO di stabilire per l'anno 2021 le seguenti agevolazioni e riduzioni:

- **AGEVOLAZIONI COVID-19 UTENZE NON DOMESTICHE SOGGETTE A SOSPENSIONE:**

per la parte variabile e per la parte fissa della componente tariffaria, le agevolazioni solo ed esclusivamente per le utenze non domestiche soggette a sospensione dell'attività a causa dell'epidemia da COVID-19, comprese nelle seguenti categorie, come meglio specificato nella tabella seguente:

Cat.	Descrizione	% Agevolazioni COVID-19
12	Attività artigianali tipo botteghe parrucchieri ecc.	80%
13	Carrozzeria, autofficine elettrauto	20%
14	Attività industriali con cappannoni	20%
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	30%
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	80%
17	Bar, caffè, pasticceria, laboratori di dolci	90%
20	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio	80%

➤ **RIDUZIONI (da regolamento):**

- a) abitazione tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 10%;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 10%;
- c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 10%.
- d) riduzione della tassa di 1/3 in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente all'unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato (in merito a questa previsione si precisa che le pensioni percepite devono essere in convenzione internazionale o devono essere erogate dal paese di residenza, quindi non costituisce requisito utile la pensione italiana o estera erogata da uno stato diverso da quello di residenza); il suo riconoscimento avviene mediante presentazione della dichiarazione;

1. Altre riduzioni:

- Riduzione del 20% nella parte variabile per utenze domestiche con mq. inferiori a 80, si applica a partire dai due componenti;
- Riduzione del 10% nella parte variabile per utenze domestiche con mq. da 81 a 100, si applica a partire dai due componenti;

2. Riduzioni per utenze non domestiche

- a) Riduzione del 25% nella parte fissa e nella parte variabile per i locali adibiti ad attività: bar/caffè, pizzeria/ristoranti, plurilicenze alimentari e miste;
- b) La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30% a condizione che:
 - L'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - Le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi;

EVIDENZIATO che l'ammontare delle riduzioni è quantificato presuntivamente in complessivi € 7.086,79;

EVIDENZIATO che l'ammontare delle agevolazioni a carico del Bilancio può essere quantificato presuntivamente in € 251,00 per le utenze domestiche e € 5.253,71 per le agevolazioni Covid-19 alle utenze non domestiche;

CONSIDERATO che l'art. 6 del DL. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) ha istituito un fondo con dotazione di 600 milioni *“finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche”*;

EVIDENZIATO che *“i Comuni possono concedere riduzioni della Tari in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2”* (art. 6, comma 4 D.L. 73/2021);

VERIFICATO che le agevolazioni da COVID sopra quantificate vengono interamente coperte con l'utilizzo delle risorse fondo funzioni fondamentali anno 2020 ricevute dal Comune per le suddette finalità;

ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile del presente atto espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con Votazione:

Favorevoli n. 7

Astenuti. n. 2 (Vacca Ignazio e Orrù Pietro)

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Di approvare le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2021, come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione;
2. Di stabilire, ai sensi del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni e riduzioni:

➤ **AGEVOLAZIONI COVID-19 UTENZE NON DOMESTICHE SOGGETTE A SOSPENSIONE:**

per la sola parte variabile della componente tariffaria, le agevolazioni solo ed esclusivamente per le utenze non domestiche, soggette a sospensione dell'attività a causa dell'epidemia da COVID-19, comprese nelle seguenti categorie, come meglio specificato nella tabella seguente:

Cat.	Descrizione	% Agevolazioni COVID-19
12	Attività artigianali tipo botteghe tipo parrucchieri ecc.	80%
13	Carrozzeria, autofficine elettrauto	20%
14	Attività industriali con capannoni	20%
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	30%
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	80%
17	Bar, caffè, pasticceria, laboratori di dolci	90%
20	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio	80%

➤ **RIDUZIONI (da regolamento):**

- Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso discontinuo per un periodo non superiore a 183 giorni nell'anno solare, si applica una riduzione tariffaria del 10%, sia nella parte fissa che nella parte variabile, applicando la tariffa quale unico componente;
- Per le utenze non domestiche uso stagionale si applica una riduzione tariffaria del 10%, sia nella parte fissa che nella parte variabile;

3. Di approvare le scadenze di pagamento del tributo conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34:

- a. 30.09.2021 (prima rata di acconto);
- b. 30.11.2021 (seconda rata di acconto);
- c. 31.01.2022 (terza rata di acconto);
- d. 31.03.2022 (quarta rata di conguaglio e rata unica);

4. Di dare atto che si procederà alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro i termini di legge stabiliti;

Infine, stante l'urgenza di provvedere,

Con Votazione:

Favorevoli n. 7

Astenuti. n. 2 (Vacca Ignazio e Orrù Pietro)

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
ENNIO VACCA

Il Segretario Comunale
Dott. Franco Famà

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal al

Reg. Aff. n.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Franco Famà

**PARERI DI REGOLARITÀ AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS.
N.267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 24-06-2021

Il Responsabile del servizio
Elisa Dott.ssa Pinna

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile**

Data: 24-06-2021

Il Responsabile del servizio
Elisa Dott.ssa Pinna

TRASMESSA AL:

- **CAPIGRUPPO MAGGIORANZA – MINORANZA SEDE PROT. n°**
- **ELENCO CAPIGRUPPO SEDE PROT. n°**
- **RESPONSABILI DEI SERVIZI: SEDE PROT. n°**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Franco Famà
